



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Il Municipio di Coldrerio

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 28.5.2001, in particolare gli articoli dal 116 al 136

ordina:

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica e la promozione della qualità della vita attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari. La meta da raggiungere resta quella di arrestare/limitare il crescente inquinamento fonico degli spazi vitali ed ambientali facendo della lotta al rumore un concetto indissociabile da quello di "tutela della quiete". Gli sforzi devono essere volti al mantenimento di zone urbane e spazi ricreativi qualitativamente accettabili.

Commento: nessun commento

Art. 2
Principio

¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Coldrerio, sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

² Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Commento: deve essere tenuto conto che in alcuni casi (p. es. rapporti fra inquilini all'interno di stabili) va applicato il diritto privato vigente in materia.

Art. 3
Quiete notturna e pausa pomeridiana

¹ È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.

² In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00.

³ Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Commento: Il ROIF prevede che le attività rumorose, nei giorni feriali, sono vietate dalle ore 19.00 alle ore 07.00 (quiete notturna), con l'aggiunta che i lavori edili sono di regola vietati anche il sabato; viene pure indicato che i Municipi, tramite ordinanza, possono adottare provvedimenti più restrittivi. Proprio in tal senso sembra opportuno che, sulla base delle esperienze locali, sia disciplinata anche la pausa del mezzogiorno. Per quanto attiene il sabato, sono stati menzionati orari più consoni.

Nel testo si fa riferimento più volte al concetto di quiete notturna; talvolta si inserisce anche il limite delle 23.00. Tuttavia, non è chiaro il concetto stesso di "notte". L'aggiunta della fascia oraria 23.00 – 07.00 chiarisce una volta per tutte la questione.

Art. 4
Domenica e giorni festivi

¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Commento: viene sottolineato il divieto di attività rumorose nei giorni festivi (precisazione: domeniche e giorni festivi)

Art. 5
Lavori agricoli e di giardinaggio

¹ Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.

³ Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Commento: rispetto alla norma generale prevista all'art. 4, per i lavori agricoli e di giardinaggio sono proposti orari sensibilmente più restrittivi.

Per quanto riguarda le esigenze di attività agricole svolte a titolo principale, rispettivamente fuori zona edificabile, è data facoltà al Municipio sulle concessione di deroghe.

Art. 6
Lavori edili

¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

² Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³ L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, salvo deroghe da richiedere al Municipio.

⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. E' riservata la

procedura di contravvenzione.

⁵ In casi particolari il Municipio, tenuto contro dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Commento: Il capoverso 1 rappresenta il cappello. Nell' art. sono menzionate le misure che devono essere adottate per limitare le emissioni moleste conseguenti a lavori edili. Viene inoltre specificata la fascia oraria dove sono permessi lavori edili con macchinari e utensili rumorosi, ritenuto tuttavia l'adozione di tutte le altre adeguate misure per limitare le emissioni.

Art. 7

Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle 07.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

L'articolo richiama quanto già menzionato all'art. 3. Sottolinea comunque che il perturbamento è suscettibile a provvedimenti penali sulla base dell'art. 8 della Legge sull'ordine pubblico.

Art. 8

Esercizi pubblici

¹ L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

² Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

³ Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Commento: l'argomento sugli esercizi pubblici e attività simili è sempre stata fonte di problematiche a livello comunale; fino ad oggi la legislazione cantonale non permetteva ai Municipi di intervenire con misure chiare e codificate (vedi giurisprudenza). La proposta di ordinanza codifica tuttavia la facoltà del Municipio di adottare provvedimenti gestionali.

L'ordinanza menziona pure la facoltà dei Municipi di imporre procedure edilizie atte a risanare situazioni in materia di rumori molesti (vedi recenti sentenze TRAM).

Siccome nella prossima revisione del ROIF sarà tolta l'espressione "gestionali" dall'art. 5 poiché i provvedimenti possono essere di tutti i tipi costruttivi e gestionali, abbiamo ritenuto specificarlo comunque a prova di futura memoria.

Art. 9

Apparecchi per la riproduzione del suono

¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

² Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Commento: per quanto attiene la riproduzione di suoni e musica viene menzionato il principio della quiete pubblica dopo le ore 23.00, come pure il rispetto della quiete pubblica fra concittadini.

Art. 10 **Manifestazioni pubbliche e feste**

¹ L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

² Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 3 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Commento: nessun commento

Art. 11 **Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

¹ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, castagnette e simili sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. E' pure vietato l'uso di tutti i mezzi d'innesco e di propulsione quali pistole o tubi lanciarazzi e relative capsule detonanti.

² Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati, l'uso è ammesso solo in occasione della Festa nazionale e di San Silvestro, riservati eventuali divieti emanati a causa di eventi particolari
Sono ammessi solo fuochi d'artificio, mortaretti ecc. se regolamentati e posti in libera vendita in Svizzera e conformi alla legislazione vigente in Svizzera .

³ Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Commento: nessun commento

Art. 12 **Animali**

¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o dal responsabile della stessa. Per la tenuta dei cani vedasi anche l'apposita ordinanza.

Commento: In casi gravi ed urgenti si giustifica la possibilità per la polizia di agire (magari senza giungere agli estremi della clausola generale di polizia)

Art. 13 **Veicoli a motore**

¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 07.00.

² E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare e frenare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve, sui dossi e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Commento: l'attuale legislazione sulla circolazione stradale non specifica in dettaglio la casistica di un uso irrazionale di un veicolo a motore. Per questa ragione si è optato sottolineare la casistica.

Art. 14 **Elicotteri**

¹ Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

² Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aereomobile .

Commento: attualmente sono in corso formali contatti fra il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale dell'aviazione civile sulla tematica del volo a bassa quota e degli atterraggi degli elicotteri in zona densamente popolate (vedi lett. Dipartimento del territorio del 18.05.06 trasmessa ai comuni direttamente interessati).

Si ricorda comunque che il Decreto esecutivo concernete i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni

effettuati con elicotteri del 17.06.1987 prescrive orari vincolanti per le imprese interessate.

Art. 15

Giochi all'aperto e attività sportive

¹La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

² Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Commento: Gli orari indicati del progetto di ordinanza tengono conto di quanto prescritto dal ROIF, rispettivamente, per quanto concerne l'orario serale, la norma generale sulla quiete pubblica notturna. A non averne dubbio infatti, queste attività sportive (soprattutto tennis, calcio ed altri) non possono assurgere a manifestazioni sportive essendo le stesse a carattere permanente e ripetitivo, per cui si giustifica una specifica regolamentazione.

Resta riservata la facoltà dei Municipi, in particolare per i Comuni con rilevante impatto turistico, di essere eventualmente più ristrettivi.

Art. 16

Sirene, impianti d'allarme e detonatori antiucelli

E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili e detonatori antiucelli quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere o dall'area interessata ecc. ai quali sono destinati.

Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Commento: In mancanza di specifiche regolamentazioni, si propone di applicare per analogia la regola degli impianti d'allarme acustici dei veicoli anche alle abitazioni. Per contro, considerati i tempi d'intervento e la necessità anche per la polizia di riconoscere l'abitazione o l'immobile oggetto di effrazione, non si pongono per questi ultimi limiti temporali al dispositivo di allarme ottico.

Art. 17

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Commento: proprio per sensibilizzare l'utenza in materia di rumori molesti è auspicato indicare l'importo massimo consentito dalla LOC.

Art. 18
Provvedimenti

¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³ E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Commento: si giustifica un allargamento delle competenze sia a polizia che ad altri servizi comunali preposti, quale ad esempio il dicastero del territorio / ambiente.

Art. 19
Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 10 settembre 2007 ed abroga ogni precedente disposizione in materia.

Commento: nessun commento

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

Adottata con risoluzione municipale no.3879 del 13 agosto 2007.

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 20 agosto per 15 giorni.

E' data facoltà di ricorsola Consiglio di Stato del Canto Ticino entro il termine di pubblicazione.